

Allegato "B" alla Raccolta N.15.861

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita una società per azioni denominata "PLURES S.P.A.
" (la "**Società**").

2. SEDE

La Società ha sede in **Firenze**, all'indirizzo risultante dal
Registro delle Imprese.

Ai sensi dell'art. 2365, secondo comma del Codice Civile, il
Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi
secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze
sia nel territorio nazionale che all'estero.

Il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica e ogni altro
recapito dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con
la Società, sono quelli risultanti dal libro dei soci.

3. DURATA E SCOPO

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo
proroga deliberata dall'assemblea. La Società ha l'obiettivo
di perseguire il proprio oggetto sociale creando valore, nel
medio-lungo termine, non solo per i propri azionisti ma anche
per i propri clienti e per i soggetti interessati dei
territori di riferimento della Regione Toscana, valorizzando
altresì l'ambiente e riducendo l'impatto sullo stesso creato
dalle proprie attività.

OGGETTO SOCIALE

4. OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere ed in particolare:

(a) gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico, (iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;

(b) gestione integrata delle risorse energetiche e quindi (i) produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, (ii) produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas, (iii) produzione, trasporto e vendita di calore per uso industriale e domestico e (iv) installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, (v) controlli sugli impianti termici, (vi) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, (vii) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento, (viii) gestione e/o fornitura di servizi

energetici integrati, (ix) progettazione, realizzazione e/o gestione di impianti di termovalorizzazione della risorsa rifiuti e le reti, eventualmente connesse, di tele-riscaldamento e trasporto di energia elettrica;

(c) gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la pulizia delle aree pubbliche, (ii) costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e (iii) bonifica delle aree da sostanze contaminanti;

(d) gestione dei rifiuti, dei servizi ambientali e di eventuali altri servizi di igiene urbana e quindi (i) gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero; e (ii) smaltimento, quale fase residuale dell'attività di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani pericolosi e non, i rifiuti speciali, pericolosi e non, tra i quali gli industriali e i sanitari, compresi quelli allo stato liquido), compresa

l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito

e la discarica sul suolo e nel suolo; e

(e) produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita del gas per usi plurimi e servizi collegati.

La Società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

(a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;

(b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili; (c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

La Società opera nei settori del gas, telecomunicazioni, energetici, idrici, informatici, servizi pubblici e delle imprese e in settori integrativi o ulteriori, comunque connessi, finalizzati alla produzione di beni e di attività rivolti a soddisfare bisogni ed esigenze della collettività collaborando a promuovere lo sviluppo economico e civile delle persone, delle loro organizzazioni e delle comunità locali di cui fanno parte.

A tal fine, in via esemplificativa, la Società potrà operare, anche mediante progettazione e costruzione, nei servizi destinati a incrementare per quantità e qualità le

infrastrutture a servizio delle molteplici espressioni della vita economica, sociale e privata dei cittadini e in particolare nei seguenti settori:

(i) reti telematiche, reti informatiche e servizi di telecomunicazione;

(ii) posa e messa a disposizione di reti di telecomunicazione ed alla gestione per conto proprio e di terzi dei relativi servizi;

(iii) impianti di illuminazione pubblica, telematiche e di telecomunicazione;

(iv) impianti semaforici e di segnaletica luminosa;

(v) gestione in proprio o per conto terzi delle attività funerarie e cimiteriali ed attività ad esse connesse (trasporti, onoranze, rimozioni, cremazioni, manutenzioni e costruzione di strutture cimiteriali, servizi necroscopici);

(vi) consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e gestione di servizi nel campo energetico, idrico ambientale, dell'efficienza energetica e dei pubblici servizi;

(vii) consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio ed in ogni altro campo dei servizi ambientali e/o d'igiene urbana e attività complementari e similari;

(viii) servizi in campo di difesa del suolo e del

	sottosuolo e tutela delle acque e dell'aria da varie	
	forme d'inquinamento, anche attraverso l'elaborazione,	
	realizzazione e gestione di progetti a ciò finalizzati;	
	(ix) organizzazione di corsi per la diffusione ed	
	applicazione delle risorse scientifiche, tecnologiche,	
	gestionali ed organizzative nei campi di proprio	
	interesse;	
	(x) assunzione di concessioni di costruzione ed esercizio	
	di opere pubbliche;	
	(xi) svolgimento di attività di autotrasporto materiali per	
	conto terzi, finalizzato alle attività connesse ai	
	servizi di fognatura e depurazione nonché merci e	
	materiali di risulta dei processi produttivi e/o	
	attività industriali, commerciali, artigianali e di	
	civile abitazione;	
	(xii) svolgimento di servizi di trasporto in conto proprio e	
	in conto terzi e di noleggio di veicoli a terzi, nonché	
	di attività di progettazione, modificazione,	
	autoriparazione e revisione di mezzi propri e in conto	
	terzi;	
	(xiii) progettazione, realizzazione e gestione di	
	giardini, parchi, fontane, aree sportive, strade, arredi	
	urbani e segnaletica stradale e realizzazione	
	dell'ispettorato ecologico del territorio;	
	(xiv) svolgimento di servizi in ambito di disinfestazione, di	

disinfezione e di bonifica;

(xv) la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubbliche e/o private ad uso pubblico e infrastrutture stradali nonché la gestione tecnico manutentiva di patrimoni immobiliari;

(xvi) igiene dell'ambiente attraverso attività antiparassitarie, fitosanitarie ed igiene degli ambienti confinati e degli alimenti;

(xvii) imbottigliamento e vendita al dettaglio o all'ingrosso di acqua potabile, sia direttamente che indirettamente;

(xviii) gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie, ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale o relativi segmenti di attività e gestione dei sistemi di riscossione e gestione amministrativa delle sanzioni o relativi segmenti di attività;

(xix) ogni altro servizio, anche complementare o sussidiario, inerente i servizi ambientali e/o di igiene urbana, compresi studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi, nonché l'attività editoriale per la comunicazione ambientale, i bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione

e la sensibilizzazione dell'utenza. La Società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, di ogni altra attività economica, operazione e servizio, nessuno escluso, collegati da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate.

La Società ha altresì per oggetto lo svolgimento di funzioni d'indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, gestionale, amministrativo, organizzativo e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi, nonché di coordinare e promuovere gli interessi della società e delle singole partecipate.

La Società può compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, industriali, commerciali, immobiliari e mobiliari, tecnico-scientifiche che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, nonché assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio nell'osservanza delle prescrizioni delle normative vigenti in materia; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione

della gestione di servizi pubblici locali o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.

In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi d'investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni. La Società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali ponendo, tra l'altro, in essere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari. La Società potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidejussioni, avalli,

pegni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte anche da terzi, purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

5. CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di **Euro 362.655.325,00** (trecentosessantadue milioni seicentocinquantacinquemila trecentoventicinque virgola zero zero) rappresentato da n. **362.655.325** azioni prive di valore nominale.

5.1 Tutte le azioni possono essere assoggettate al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari presso Monte Titoli S.p.A.

5.2 La Società può emettere, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione di emissione. L'Assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili.

5.3 Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione sulle nuove azioni emittende agli aventi diritto in proporzione alle azioni possedute, salve le eccezioni ammesse dalla legge e quanto previsto in caso di

aumento del capitale rivolto ad altri enti locali che potranno essere liberati mediante conferimento di crediti o beni in natura.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti di crediti o di beni in natura.

Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale l'Assemblea può deliberare aumenti di capitale a pagamento in denaro e/o in natura e con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dall'art. 2441 del Codice Civile.

5.5 L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 20.10.2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento, entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, in via scindibile e in una o più volte, il capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di Euro 3.500.000.000,00 (tremiliardicinquecentomilioni virgola zero zero), con la seguente articolazione:

(i) fino a massimi Euro 1.200.000.000,00, non considerando in tale importo il sovrapprezzo, a favore di Enti Pubblici locali toscani e marchigiani a servizio di conferimenti in natura aventi ad oggetto, in particolare, aziende, rami d'azienda e partecipazioni in società operanti nell'ambito dei servizi di pubblica utilità;

(ii) fino a massimi Euro 2.300.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, destinati alla libera sottoscrizione nel contesto dell'ammissione a quotazione delle azioni della società;

il tutto nel rispetto dei seguenti vincoli:

1.- il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto ad aggiornare costantemente i soci sullo sviluppo dell'operazione e a convocare apposite assemblee societarie per informare preventivamente i soci pubblici delle proposte di sottoscrizioni di capitale, delle proposte dei conferimenti in natura che verranno apportati, dei criteri di valutazione applicati e delle perizie di stima presentate e per quanto concerne, in particolare, la porzione di aumento di capitale da Euro 2.300.000.000,00, a sottoporre preventivamente ai singoli soci pubblici la documentazione del processo di quotazione per consentire ai Comuni di deliberare, ove ritenuto necessario od opportuno, ai sensi dall'art. 18 comma 1 e 2 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175;

2.- il Consiglio di Amministrazione potrà dare esecuzione all'aumento delegato per la parte relativa a massimi Euro 2.300.000.000 incluso sovrapprezzo solo dopo che:

(i) siano trascorsi almeno sei mesi dall'avvio dell'offerta per la sottoscrizione della parte di aumento di capitale da Euro 1.200.000.000;

(ii) risulti previamente costituita una società holding, in

forma di S.p.a., alla quale siano conferite, da parte dei Comuni titolari, le azioni della società incorporante postfusione rappresentative di una percentuale del capitale sociale che, a seguito dell'aumento di capitale a servizio della quotazione, dovrà rappresentare almeno il 51% del capitale della società post-quotazione.

5.6 Nell'ambito del processo di aggiornamento sopra menzionato, in aggiunta alle informative periodiche indicate, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre comunque alla conoscenza dei soci, ogni qualvolta si renda necessario o opportuno, tutte le informazioni necessarie per una completa informativa dei soci.

5.7 Ai fini dell'esercizio della delega, nel rispetto dei vincoli sopra indicati, al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per individuare, per ogni eventuale singolo esercizio della delega, l'ammontare dell'aumento di capitale, il numero e il godimento delle azioni di nuova emissione, nei limiti delle disposizioni normative applicabili e delle istruzioni ricevute dall'Assemblea;

6. AZIONI

6.1 Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.

6.2 Le azioni sono indivisibili, nominative e liberamente trasferibili, fatta eccezione per il diritto di gradimento previsto di seguito.

6.3 La Società, in osservanza delle norme di legge *pro*

tempore vigenti, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali.

6.4 Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni a terzi, soci o non soci, deve specificare tramite lettera raccomandata A.R. o PEC all'organo amministrativo il nome del prospettato acquirente, le azioni oggetto della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo o del corrispettivo o del valore, nonché le condizioni e le modalità di pagamento ed ogni elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.

6.5 Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni è comunque subordinato all'accertamento da parte dell'organo amministrativo del permanere del requisito di cui al successivo articolo 7 primo comma.

6.6 Ad eccezione del caso di trasferimento di azioni in favore di società il cui capitale sia interamente detenuto da soci della Società, il trasferimento delle azioni a terzi non soci, ivi incluso per effetto di operazioni di fusione e scissione, non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo. Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società, sue controllate o collegate. Ove il gradimento venga negato per altri motivi e non venga contestualmente indicato un

acquirente gradito, il socio alienante ha diritto di recedere inviando la relativa comunicazione al Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato gradimento.

L'eventuale mancato rilascio del gradimento deve essere sempre contestualmente motivato e deve essere comunicato per iscritto al socio alienante ed a tutti gli altri soci entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione con cui il socio manifesta la sua volontà di cedere la partecipazione. La mancata comunicazione nei suddetti termini equivale al rilascio del gradimento stesso.

6.7 I vincoli contenuti nel presente articolo in relazione alla necessità del gradimento, e quindi tutto quanto prescritto ai precedenti paragrafi 6.4, 6.5. e 6.6, e/o ogni altro vincolo statutario alla circolazione delle azioni, verranno definitivamente meno, ai sensi di legge, al momento dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società in esercizio, alle condizioni di cui ai sensi del precedente Articolo 5.5 punto ii) e nel rispetto delle disposizioni normative ivi richiamate e delle istruzioni ricevute dall'Assemblea, della delega conferita al Consiglio di Amministrazione.

PROPRIETÀ E LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO

7. PARTECIPAZIONE PUBBLICA

7.1 Il capitale sociale e i diritti di voto della Società, successivamente ai conferimenti e alla Fusione, in assemblea sono riservati ("**società a totale capitale pubblico**") ai Comuni, alle Province, ai Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o ad altri Enti o Autorità Pubbliche o società di capitali a integrale partecipazione pubblica (i "**Soci Pubblici**").

7.2 È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la disposizione di cui al precedente comma, ed è fatto divieto d'iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al primo comma dell'articolo 7.

7.3 Fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa pro tempore vigente e previa valutazione da parte dell'assemblea dei soci degli aspetti progettuali dell'operazione, in caso di aumenti di capitale riservati a soggetti privati sarà possibile procedere per ciascun socio diverso dai pubblici, nel limite del 5% delle azioni con diritti di voto in assemblea.

7.4 Le prescrizioni di cui al precedente comma 7.1. saranno efficaci fino al momento in cui l'organo amministrativo, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni normative richiamate al precedente articolo 5.5 e delle istruzioni ricevute

dall'Assemblea, non attui - anche in parte - l'aumento di capitale delegato per l'ammissione alla quotazione di cui al precedente Articolo 5.5. punto ii); in tale momento, il predetto comma 7.1.sarà sostituito dal seguente: nuovo 7.1. Il capitale sociale e i diritti di voto nell' assemblea sono riservati alla partecipazione pari ad almeno il 51% ("**società a maggioranza di capitale pubblico e in controllo pubblico**") di Comuni, di Province, di Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o di altri Enti o Autorità Pubbliche o società di capitali a integrale partecipazione pubblica (i "**Soci Pubblici**").

8. DIRITTO DI RECESSO

Il recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge come inderogabili.

Il recesso non spetta ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

9. OBBLIGAZIONI

La Società può emettere prestiti obbligazionari, anche convertibili in azioni, nei limiti e con le modalità di legge.

Gli oneri relativi all'organizzazione delle assemblee degli obbligazionisti sono a carico della Società che, in assenza di determinazione da parte degli obbligazionisti, nelle forme di legge, si fa altresì carico della remunerazione dei rappresentanti comuni, ove nominati, nella misura massima

stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna emissione, tenuto conto della relativa dimensione.

ASSEMBLEE

10. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi luogo, anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio della Regione Toscana.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità stabilite dalla normativa *pro tempore* vigente.

In alternativa alle modalità di convocazione previste dal comma precedente, l'avviso di convocazione può essere inviato ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC), o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento purché trasmesso almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi

previsti dall'art. 2364, secondo comma, del Codice Civile, entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

11. INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

La legittimazione all'intervento in Assemblea spetta ai titolari del diritto di voto ai sensi delle disposizioni di legge applicabili. La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente articolo.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea rilasciando apposita delega nei termini indicati dalla legge. La delega è trasmessa alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione ovvero mediante altre modalità di invio ivi indicate.

La Società può designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in Assemblea possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

12. PRESIDENZA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o d'impedimento di questi, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (se nominato o dall'Amministratore Delegato). In difetto, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

13. VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in più convocazioni e, nell'avviso di convocazione, sarà indicato il giorno per la seconda ed eventualmente la terza convocazione.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, l'Assemblea si costituisce e delibera, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale; in seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, l'assemblea, in sede ordinaria, si costituisce qualsiasi sia la percentuale del capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza del capitale rappresentato, in sede straordinaria si costituisce con la partecipazione di tanti soci che rappresentino oltre un terzo (1/3) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del

capitale rappresentato in assemblea. L'assemblea in sede

ordinaria è convocata una volta all'anno per esprimere

indirizzi all'organo amministrativo sulle seguenti materie:

(a) piani industriali e degli investimenti;

(b) gestione dei servizi pubblici locali;

(c) alleanze strategiche e partnership;

(d) politiche di remunerazione dell'organo amministrativo
del *top management*;

(e) politiche della distribuzione dei dividendi;

Le delibere di cui al presente comma sono approvate con il
voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del
capitale sociale in prima convocazione e il 51% del capitale
sociale in seconda convocazione qualunque sia il numero di
soci presenti o rappresentati in assemblea. Restano salve la
competenza e la responsabilità dell'organo amministrativo
sulle relative materie.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle
norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci,
ancorché non intervenuti o dissenzienti.

14. VERBALE DELLE ASSEMBLEE

Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo
verbale, da redigersi ai sensi dell'art. 2375 del Codice
Civile, firmato dal Presidente, dal Segretario ed
eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge
e quando inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il

verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.

AMMINISTRAZIONE

15. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 21 (ventuno).

L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio di volta in volta, prima della loro nomina. Entro il limite sopra indicato, l'Assemblea può modificare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica.

Gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste secondo quanto indicato al successivo Articolo 16.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile nonché la relativa nomina è subordinata al

rispetto delle norme vigenti in materia di incompatibilità e
inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà,
inoltre, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente
inerente l'equilibrio tra generi.

Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza annuale il
possessione dei requisiti d'indipendenza, sulla base delle
informazioni fornite dai consiglieri, e comunque gli
amministratori nominati comunicano senza indugio la perdita
dei suddetti requisiti, nonché la sopravvenienza di eventuali
cause di ineleggibilità o di incompatibilità o
inconferibilità.

16. PRESENTAZIONE DELLE LISTE

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base
di liste, presentate ai sensi dei successivi commi.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, al
momento di presentazione della lista, siano titolari - da soli
ovvero insieme ad altri soci presentatori - di una quota di
partecipazione almeno pari all' 1% del capitale sociale avente
diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la minore
quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dalle
disposizioni di legge *pro tempore* vigenti.

Ogni socio, (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo
gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non

societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 2341-bis del Codice Civile, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge vigente e applicabile) non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena d'ineleggibilità.

Ciascuna lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere.

Ciascuna lista deve indicare almeno 1 (un) candidato - che dovrà essere posizionato al primo posto di ciascuna lista - in possesso dei requisiti d'indipendenza, stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti, specificando quale/quali sia/siano il/i candidato/i in possesso di tale requisito. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Per il periodo di applicazione della normativa *pro tempore*

vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge *pro tempore* vigente, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata. Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
- c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché una dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità, d'incompatibilità e d'inconferibilità, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica;
- d) un'informativa relativa ai candidati e l'eventuale

indicazione d'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente e dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società;

e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, la lista si considera come non presentata. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società.

Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa *pro tempore* vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

17. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o

esclusioni. I voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Risulteranno eletti i candidati delle liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti secondo i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti gli amministratori da eleggere meno due;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, etc.

secondo l'ordine progressivo in cui i candidati sono posti nelle rispettive liste. I quozienti così ottenuti verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i due candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Resta fermo che almeno un amministratore deve essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito

di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, che delibererà secondo le maggioranze di legge.

Nel caso in cui non risultasse eletto, a seguito

dell'applicazione di quanto precede, il numero minimo

necessario di amministratori indipendenti e/o amministratori

appartenenti al genere meno rappresentato ai sensi alla

disciplina *pro tempore* vigente, si procederà come segue:

a) i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste sono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti di cui al precedente comma 2, lettera b);

b) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori indipendenti, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui alla lettera a), sarà sostituito dal primo dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, la sostituzione viene deliberata dall'Assemblea con le maggioranze di legge;

c) nel caso in cui non risultasse eletto il numero minimo necessario di amministratori del genere meno rappresentato, il

candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso nella graduatoria di cui alla lettera a), sarà sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dal primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista del candidato sostituito. Se in tale lista non risultano altri candidati idonei, la sostituzione viene deliberata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo l'obbligo della nomina di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dal presente Statuto e dalla legge, nonché il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina *pro tempore* vigente. Qualora non fosse eletto il numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e indipendenti stabilito dal presente Statuto e dalla disciplina *pro tempore* vigente, l'Assemblea provvederà a sostituire gli

amministratori contraddistinti dal numero progressivo più basso e privi del requisito o dei requisiti in questione eleggendo i successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti da tale unica lista. Qualora, anche applicando tale criterio di sostituzione, non fossero individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibererà a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più basso. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato e indipendenti non inferiore al minimo stabilito dallo Statuto e dalla disciplina di volta in volta vigente. Con le medesime modalità e maggioranze si procederà per la nomina di tutti gli amministratori anche in caso non sia presentata alcuna lista o le liste presentate non soddisfino i requisiti presentati dal presente statuto.

18. CESSAZIONE DALLA CARICA

Il venir meno dei requisiti di legge o previsti ai sensi del presente Statuto richiesti per la carica in capo ad un amministratore ne comporta la decadenza dalla carica, con la

precisazione che il venir meno del requisito d'indipendenza - fermo restando l'obbligo di darne immediata comunicazione ai sensi del presente Statuto - non comporta la decadenza dalla carica se tale requisito permane in capo al numero minimo di amministratori che, secondo il presente Statuto e nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, devono possedere tale requisito. Fermo restando quanto sopra, il venir meno del requisito d'indipendenza determina tuttavia la cessazione da cariche per le quali tale requisito sia richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è liberamente effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 del Codice Civile scegliendo ove possibile tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dal presente Statuto e dalla legge, nonché l'obbligo di mantenere l'equilibrio tra generi in base alla disciplina *pro tempore* vigente.

19. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, come per legge e in virtù dello Statuto.

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti

salvi i limiti di legge e senza facoltà di delega, le deliberazioni relative:

- a) alla fusione e alla scissione, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 *bis* del Codice Civile, anche quale richiamato dall'articolo 2506 *ter* del Codice Civile;
- b) all'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) all'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- d) all'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci;
- e) agli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- f) al trasferimento della sede sociale nel territorio della Regione Toscana;
- g) alle delibere aventi ad oggetto l'emissione di obbligazioni nei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

L'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di competenze che per legge spettano all'Assemblea non fa venire meno la competenza dell'Assemblea che mantiene il potere di deliberare in materia.

20. ADUNANZE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti e un segretario, quest'ultimo scelto anche all'infuori dei suoi membri ed anche

esterno alla Società. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

La convocazione viene fatta con tutti i mezzi idonei in considerazione dei tempi di preavviso, inviata di regola almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto fino a 12 (dodici) ore prima dell'adunanza. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando sia presente la totalità degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi in carica, e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno, restando inteso che il luogo dovrà trovarsi all'interno della Regione Toscana.

21. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, fatto salvo quanto di

seguito indicato. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Sulle seguenti materie il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, restando inteso che la presente disposizione cesserà definitivamente di avere efficacia al momento dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società in esercizio della delega e alle condizioni di cui ai sensi del precedente Articolo 5.5 punto ii):

1. la determinazione dei poteri dell'amministratore delegato;
2. l'approvazione di piani pluriennali societari;
3. l'assunzione e/o nomina, su proposta dell'amministratore delegato, dei dirigenti; e
4. l'approvazione compravendita di aziende o rami di aziende.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori tenuto a norma di legge.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in

tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

22. REMUNERAZIONE

I compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e nei limiti massimi stabiliti dall'Assemblea.

23. ESERCIZIO DEI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che, per legge o col presente Statuto, sono riservati alla competenza dell'assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, entro i limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono

informati, anche dagli organi delegati, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; e, in particolare, gli amministratori riferiscono tempestivamente, e con periodicità trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate e, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente esercita l'attività di direzione e coordinamento.

L'informazione viene resa di regola in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con periodicità trimestrale.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone i poteri anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario a codici di comportamento eventualmente adottati dalla Società. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare Direttori Generali e procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti, attribuendone i relativi poteri.

Il Comitato Esecutivo verrà convocato e delibererà con le

stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale, di regola in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione, o anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate. In particolare, gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

L'amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

24. RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano sia al Presidente, in

caso di assenza o impedimento ai Vice Presidenti se nominati, sia a chi ricopre, congiuntamente o disgiuntamente, l'incarico di Amministratore Delegato o Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferiti.

I legali rappresentanti di cui al comma precedente hanno facoltà di conferire poteri di rappresentanza della Società, anche in sede processuale, con facoltà di sub-delega.

SINDACI

25. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Collegio Sindacale, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto

analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà un compenso determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo quanto di seguito previsto assicurando l'equilibrio tra i generi in base alla normativa di legge *pro tempore* vigente.

La presentazione delle liste è regolata dalla normativa *pro tempore* vigente e dal presente Statuto.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino, al momento della presentazione della lista almeno la quota di capitale sociale prevista al precedente Articolo 16 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore.

Le liste sono depositate presso la Società entro i termini previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, di cui è data indicazione nell'avviso di convocazione presso la sede della Società ovvero anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

I soci aderenti ad un patto parasociale relativo alla Società rilevante ai sensi dell'articolo 2341bis del Codice Civile, il

soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato potrà essere presentato in una sola lista a pena d'ineleggibilità.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati in numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Ciascuna lista che - considerando entrambe le sezioni - presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di sindaco effettivo e almeno un candidato alla carica di sindaco supplente (ove la lista includa anche candidati

alla carica di sindaco supplente). In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente comma, la lista si considera come non presentata.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, con questi ultimi;
- c) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e d'inconferibilità degli incarichi nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- d) un'informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità,

indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi,
previsti dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo
Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e
della carica, se eletti;

e) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta
la propria candidatura;

f) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione,
informativa e/o documento previsti dalla normativa *pro
tempore* vigente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al
presente Articolo, la lista si considera come non presentata.
Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno
di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente
comunicare alla Società.

26. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste
presentate dai soci, con la procedura qui di seguito descritta
al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco
effettivo e di un Sindaco supplente.

L'elezione del Collegio Sindacale avviene secondo quanto di
seguito disposto:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti
("lista di maggioranza") sono tratti nell'ordine progressivo
con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri
effettivi e uno supplente;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ("lista di minoranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo, il quale sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa.

Qualora non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente, considerati separatamente i sindaci effettivi e i sindaci supplenti, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

Qualora il numero dei candidati eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello dei sindaci da eleggere, la restante parte verrà eletta dall'Assemblea che delibera a

maggioranza relativa e in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente. Nel caso, invece, non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa in conformità alle disposizioni di legge. In tali ipotesi il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.

Il presidente del Collegio Sindacale è individuato nella persona del sindaco effettivo eletto dalla minoranza salvo il caso in cui sia votata una sola lista o non sia presentata alcuna lista; in tali ipotesi il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea che delibera con la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati.

27. CESSAZIONE

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea in modo tale da assicurare il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio dei generi. Nel caso in cui il primo subentro non consenta di rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio dei generi, subentra il secondo supplente tratto

dalla stessa lista. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta, fino a successiva Assemblea, dal sindaco effettivo più anziano tratto dalla lista di minoranza, fermo restando in ogni caso il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio dei generi. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Qualora con i sindaci supplenti non si completi il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea dei soci per provvedere, con le maggioranze di legge e in conformità alle disposizioni legislative *pro tempore* vigenti, all'integrazione del Collegio Sindacale.

In mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla lista di maggioranza, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti.

Resta fermo che, in ogni ipotesi di sostituzione di cui sopra, la composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

28. RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si riunisce con periodicità stabilita dalla legge.

La convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal presidente del Collegio Sindacale, con qualunque mezzo idoneo, e inviata almeno 5 (cinque)

giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun sindaco effettivo, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto fino a 12 (dodici) ore. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

29. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.

L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito albo speciale, determinandone il relativo corrispettivo.

L'incarico per la revisione legale dei conti ha durata conforme alle disposizioni normative di volta in volta applicabili con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata dell'incarico.

BILANCIO ED UTILI

30. BILANCIO DI ESERCIZIO

Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

31. UTILI

Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

32. PRESCRIZIONE DEI DIVIDENDI

I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in

cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

33. DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI

CONTABILI

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di funzioni dirigenziali nel settore finanza, amministrazione o controllo presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

34. LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

35. RINVIO E FORO COMPETENTE

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

Per qualunque controversia dovesse insorgere relativamente ai rapporti sociali tra i soci, ovvero tra i soci e gli

amministratori e/o la società, il foro competente in via esclusiva è quello di Firenze.

Firmato da: Lorenzo Perra, Giovanni Cerbioni Notaio - segue sigillo